CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, STORACE, SELVA

Norme per la tutela dell'integrità delle trasmissioni televisive

Presentata il 25 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei problemi più delicati insorti nel campo della emittenza televisiva è stato quello del frazionamento di una normale trasmissione, ed in particolare dei film, al fine di inserirvi messaggi pubblicitari.

Tale problema ha formato oggetto di lunghe diatribe e, addirittura, di una proposta referendaria.

Da più parti, infatti, si lamentava che le interruzioni pubblicitarie intaccassero l'integrità ed il valore artistico dei programmi e, soprattutto, dei film.

In effetti, l'interruzione pubblicitaria, purché inserita al termine di una scena, non vìola l'integrità di un'opera, essendo chiaro che i messaggi reclamistici si pongono in uno spazio del tutto autonomo rispetto all'opera stessa.

Al contrario, la visione di un'opera cinematografica, teatrale o anche spiccatamente televisiva, viene continuamente violata da tutta una serie di autentici attentati all'integrità dell'opera medesima.

Ci riferiamo, in particolare, all'abitudine invalsa di troncare la parte finale degli spettacoli cinematografici durante lo scorrimento dei titoli di coda; questi, come è noto, sono accompagnati dalla colonna sonora che, in alcuni casi, costituisce aspetto di non irrilevante importanza nel contesto dell'opera; o, ancora, alla prassi seguita da talune emittenti di non interporre soluzione di continuità tra i titoli di testa o di coda e immagini di altro genere, o addirittura, di sovrapporre alla colonna sonora finale messaggi vocali di promozione di successivi spettacoli.

Inoltre, l'integrità visiva di film e di altri spettacoli viene sovente intaccata dall'apparizione di scritte diverse da quelle del marchio della televisione emittente; o at-

traverso l'apposizione di ulteriori sigle che caratterizzano, per esempio, specifiche trasmissioni o serie o, addirittura, con lo scorrimento di caratteri elettronici (i cosiddetti « serpentoni ») che il più delle volte reclamizzano trasmissioni successive.

Appare evidente, dunque, che attentati ben più rilevanti delle interruzioni pubblicitarie vengono quotidianamente posti in essere ai danni non soltanto delle opere cinematografiche e teatrali, ma anche delle altre opere più tipicamente televisive (telefilm, avvenimenti sportivi, trasmissioni culturali o di intrattenimento) che parimenti hanno diritto alla tutela della propria integrità e del proprio valore artistico.

A ciò si aggiunga che anche lo spettatore ha diritto ad essere tutelato, affinché possa assistere a trasmissioni televisive senza essere disturbato da accorgimenti tecnici il più delle volte messi in atto dalle emittenti televisive con il solo scopo della auto-propaganda e, quindi, in aggiunta alle interruzioni pubblicitarie necessarie per il sostentamento economico dell'emittente.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di impedire gli inconvenienti sopra ricordati, attribuendo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'obbligo di vigilare e di comminare eventuali sanzioni.

È previsto inoltre che, a tutela dei diritti delle emittenti televisive, il Garante, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, emani apposito regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le emittenti televisive provvedono a che le opere cinematografiche, teatrali ed ogni altro spettacolo televisivo siano trasmessi integralmente, salvo i tagli previsti dalla legge, ivi compresi i titoli di testa e di coda.

ART. 2.

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono trasmesse senza alcuna sovrapposizione di messaggi in audio o in video, fatta eccezione per il marchio della televisione emittente e per messaggi concernenti appelli urgenti di soccorso.

ART. 3.

1. Compete al Garante per la radiodiffusione e l'editoria procedere, d'ufficio oppure su segnalazione dei privati cittadini, nei casi di infrazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria fa pervenire, entro cinque giorni dalla segnalazione ricevuta o dalla rilevazione del fatto quando agisce d'ufficio, una specifica comunicazione al rappresentante legale della emittente televisiva o al direttore di rete interessato, invitandoli a fornire, anche di persona, entro cinque giorni, le proprie controdeduzioni.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, completata l'istruttoria, comunica per iscritto la propria decisione alla parte interessata.

ART. 4.

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può decidere l'archiviazione del

caso, ovvero procedere alla irrogazione di una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per la prima infrazione;

b) sanzione amministrativa di lire tre milioni per la prima recidiva;

c) sanzione amministrativa di lire sei milioni in caso di ulteriore recidiva;

d) oscuramento della rete per un determinato numero di ore o di giorni, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento per la sua attuazione emanato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.